



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

**TAR Salerno, 11 dicembre 2025, n. 2095: accertamento di compatibilità
paesaggistica ex art. 36 bis TUE: sanabilità dell'opera – insussistenza di un divieto
assoluto di sanabilità – obbligo di valutazione nel merito della Sovrintendenza**

La sentenza in commento interviene su un accertamento di compatibilità paesaggistica per abusi edilizi rientranti nelle previsioni dell'art. 36 bis del DPR 380/2001, nell'ambito del quale la Sovrintendenza esprimeva parere contrario, ritenendosi vincolata dal divieto assoluto previsto dall'art. 167, co. 4, lett. a) d.lgs. 42/2004 di sanatoria paesaggistica per interventi che abbiano creato superfici utili o volumi.

Il TAR accoglie il ricorso avverso il parere negativo richiamando la necessità di coordinamento normativo: il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in applicazione dell'articolo 167, commi 4 e 5 del d.lgs. 42/2004, deve essere oggi coordinato con la norma introdotta dall'articolo 36 bis del d.p.r. 380 del 2001, che non esclude, in assoluto, l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per opere o interventi che abbiano determinato creazione di nuovi volumi e superfici oppure aumento dei volumi e delle superfici legittimamente realizzati, purché si tratti di interventi in difformità soltanto parziale dal permesso di costruire ed a condizione che *"l'autorità preposta alla gestione del vincolo, esercitando il potere vincolante ad essa attribuito, ritenga le opere compatibili con i vincoli paesaggistici."*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Nella fattispecie, la Sovrintendenza, anziché negare *tout court* la sanatoria in applicazione dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, avrebbe dovuto (e dovrà) esprimere una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato.

In definitiva, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36 bis del DPR 380/2001, non sussiste più un divieto assoluto di sanatoria paesaggistica ove l'intervento rientri nelle categorie di opere sanabili previste dalla disposizione citata (fattispecie di parziale difformità); in ogni caso è la Sovrintendenza che deve valutare nel merito la compatibilità paesaggistica dell'opera coordinandosi con le nuove disposizioni introdotte dal decreto "Salva casa".

[Consulta la sentenza](#)